

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

Deliberazione n. **102**

COPIA

Cat. 1 Cl. 9 Fasc. 1

Prot. 0014241 del 25/06/2015 /Cg

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI, CRITERI E MODALITÀ PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA O DI CONSULENZA. – INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 18 (DICIOTTO) del mese di GIUGNO, alle ore 16,30 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)	Tinti Fausto	Sindaco	Presente
2)	Baldazzi Cristina	Vice Sindaco	Presente
3)	Muzzarelli Anna Rita	Assessore	Presente
4)	Cenni Tomas	Assessore	Presente
5)	Farolfi Francesca	Assessore	Presente
6)	Dondi Fabrizio	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.

Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto: Disposizioni per la definizione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza. – Integrazione e modificazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12 del 2.1.2015 con la quale, a seguito di deliberazione Corte Conti Emilia-Romagna Sez. Controllo n. n. 271/2014/REG. inviata il 20.12.2014 conservata in atti si modificava il Titolo III di Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi "Disposizioni per la definizione dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca o di consulenze";

Precisato che con successiva deliberazione della Corte dei Conti n. 83/ 2015 pervenuta al Comune in data 15.05.2015 e conservata in atti, sono stati segnalati ulteriori aspetti che la Corte ritiene in contrasto con l'ordinamento vigente;

Valutato di adeguare ulteriormente il Regolamento con riferimento ad una parte di questi e di controdedurre con solo riferimento all'osservazione formulata inerente l'art. 1 comma 5, poiché consta l'esistenza di un prevalente orientamento in giurisprudenza e dottrina cui si ritiene che il Regolamento sia conforme, come esplicitato nella Relazione in allegato;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e ss.mm. ed ii., specificando che il presente atto non comporta impegni di spesa nè diminuzioni di entrata, come da allegato;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) Modificare come da allegato **A)** gli artt. 6 e 9 (parte evidenziata) del Regolamento summenzionato (modifiche accettate);
- 2) Controdedurre al rilievo della Corte dei Conti inerente l'art. 1, comma 5 come da allegato **B)**;
- 3) Dare atto che il testo coordinato con le presenti modifiche/integrazioni così come risultante dall'**all. C)** al presente provvedimento, sarà trasmesso, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 – c. 57 della L. 244/2007;
- 4) Dare atto che i suddetti principi regolamentari costituiscono linea guida per la definizione di criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi da parte della Società SOLARIS S.r.l..

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.00 n. 267.



**COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Disposizioni per la definizione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza. – Integrazione e modificazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì, 15/06/2015

Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)

MODIFICHE ACCETTATE

Art.6 -CRITERI E REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO

1.Gli incarichi saranno affidati a professionisti idonei selezionati previa pubblicazione di avviso (per specifici incarichi) all’albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale per almeno ~~40~~ 15 giorni consecutivi.

L’affidamento avverrà nel rispetto dei criteri di cui appresso, ove applicabili:

a. rotazione

b. divieto di cumulo degli incarichi (di norma non più di n. 1 affidamento all’anno allo stesso professionista, salvo casi particolari e debitamente motivati, anche desumibili dal successivo art.9)

c. stretta e comprovata correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l’Amministrazione e per importi non inferiori a quello oggetto di incarico.

2. La dimostrazione del possesso di un’esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all’importo dell’incarico avviene a cura del professionista mediante presentazione di *curriculum*.

Ai fini dell’ammissione, il Responsabile del procedimento procede ad una valutazione effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, accertando l’importo di incarichi appartenenti alle tipologie similari all’oggetto dell’incarico, eseguiti in periodo antecedente alla data dell’avviso.

4. Ai fini del conferimento dell’incarico, nel caso di affidamento basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà invece alla valutazione del merito tecnico, con riguardo alle caratteristiche prestazionali descritte nell’offerta, quali tempi e modalità diverse e a caratteristiche qualitative desumibili da incarichi pregressi unitamente all’elemento del prezzo, oltre a quanto previsto al successivo art.8.

Il Responsabile potrà avvalersi, a propria discrezione, di una Commissione di valutazione, che egli presiederà.

Art. -9(Affidamento diretto di incarichi)

1. L’amministrazione può affidare incarichi individuali, nonchè di studio, ricerca e consulenza, ad esperti individuati direttamente, senza procedere all’esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa previste dal precedente articolo 6, anche qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all’amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all’interno dell’Amministrazione;

b) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale oggettivamente non comparabili od assimilabili ad altre; ~~per l’originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare~~, limitatamente ai soggetti che operino nel campo dell’arte e dello spettacolo ~~(a titolo esemplificativo: narratori, attori, animatori per lo svolgimento di laboratori, corsi e letture ad alta voce, attività di promozione alla lettura, realizzazione di percorsi didattici).~~

CONTRODEDUZIONI

Comma contestato dalla Corte dei Conti:

ART. 1 c.5. Le disposizioni contenute nel presente titolo, non si applicano:...omissis

..Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano altresì agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, nonché quelli inerenti attività di rogito notarile (Corte Conti Lombardia 29/pareri/2008). Per tali incarichi l'attività di selezione del professionista (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2012 n. 2730; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II 16 luglio 2014 n. 1383) è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione.

Con riferimento al rilievo formulato dalla Corte dei Conti di contrasto dell'art. 5 comma 1 del Regolamento per la definizione dei limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza rispetto al consolidato orientamento della medesima Corte, si osserva rispettosamente che alla scrivente Amministrazione - per quanto si è potuto verificare - non consta un unitario orientamento che sarebbe stato disatteso nella formulazione dell'articolo.

Ci permettiamo di citare:

Linee di indirizzo della Sezione Autonomie n. 6/2008

La rappresentanza e patrocinio giudiziale "esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008". Le linee sottraggono quindi tali incarichi alla disciplina regolamentare di cui all'art. 3 commi 54-57 della legge 244/2007;

Corte Conti Veneto n. 7/2009

Definisce "servizio legale" anche il singolo patrocinio legale, con attrazione nella disciplina del codice appalti. L'incarico della rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente locale ad un avvocato esterno non rientra nella categoria delle collaborazioni o consulenze. Infatti manca la corrispondenza alle competenze dell'Ente, ad obiettivi specifici necessari al perseguimento delle finalità dell'Ente e non può esserne determinata la durata. Tale incarico non rientra tra i compiti istituzionali dell'ente, ma riguarda il generale potere-dovere di opporsi ad eventuali pretese di terzi non prevedibili né riconducibili ad obiettivi o progetti dell'amministrazione.

Cons. Stato 2730/2012

" il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, presidiato dalle specifiche disposizioni comunitarie volte a tutelare la libertà di stabilimento del prestatore in quanto lavoratore, non può soggiacere, neanche nei sensi di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Lo stesso codice dei contratti pubblici, nel dettare una specifica disciplina, di natura speciale, dei servizi di ingegneria e di architettura volta a enucleare un sistema di qualificazione e di selezione

per determinate tipologie di prestazioni d'opera, conferma l'inesistenza di un principio generale di equiparazione tra singole prestazioni d'opera e servizi intesi come complesso organizzato di utilità erogate con prestazioni ripetute ed organizzate.

Si deve aggiungere che, come osservato da attenta dottrina, l'attività del professionista nella difesa e nella rappresentanza dell'ente è prestazione d'opera professionale che non può essere qualificata in modo avulso dal contesto in cui si colloca, id est l'ambito dell'amministrazione della giustizia, settore statale distinto e speciale rispetto ai campi dell'attività amministrativa regolati del codice dei contratti pubblici. Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare.”

Corte Conti Abruzzo n. 25/2013

Richiama Sez. Autonomie n. 6/2008. La rappresentanza/patrocinio legale è ricondotta nell'ambito dell'appalto di servizi legali di cui all'allegato 2 B del codice appalti (contratti “esclusi”) come tale assoggettato alle norme dell'art. 20 e ai principi dell'art. 27 (trasparenza, efficacia, non discriminazione).

Corte Conti Umbria n. 137/2013

“Con particolare riferimento all'incarico di patrocínio legale da conferire ad un avvocato libero professionista, esterno all'Amministrazione, il Collegio non può che condividere l'orientamento espresso dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti con la deliberazione n. 6 del 2008, nella quale viene nettamente distinta l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocínio giudiziale. Secondo l'autorevole avviso di detta Sezione, la prima ipotesi rientra sicuramente nell'ambito di previsione dell'art. 3, commi da 54 a 57, della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), che disciplina gli incarichi di studio, ricerca e consulenza. La seconda, invece, esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della sopra indicata legge finanziaria.”

Tar Campania (Sez. Salerno) Sez. II n. 1197 /2015

“Nel caso, invece, in cui l'incarico professionale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio o assistenza in termini di consulenza, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa, essendo l'amministrazione unicamente tenuta ad affidare l'incarico nel rispetto dei principi di trasparenza e di adeguata motivazione, al fine di rendere doverosamente comprensibili all'esterno le ragioni che inducono a riporre fiducia su un determinato professionista.”

Risulta inoltre che la disposizione oggetto di rilievo sia inserita analogamente in tutti i regolamenti dei Comuni di cui si è acquisita conoscenza per doveroso confronto.

Per quanto sopra si chiede alla Corte di riconsiderare la disposizione oggetto di rilievo.

TESTO COORDINATO



Comune di
Castel San Pietro Terme

**Regolamento sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi**

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI LIMITI, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA O DI CONSULENZE.

Approvato con	deliberazione gc. N. 12 del 05/02/2008
Modificato con	deliberazione gc. N. 111 del 29/07/2008
Modificato con	deliberazione gc. N. 2 del 08/01/2009
Modificato con	deliberazione gc. N. 119 del 01/09/2009
Modificato con	deliberazione gc. N. 91 del 25/06/2013
Modificato con	deliberazione gc. N. 12 del 29/01/2015
Modificato con	deliberazione gc. N. del 18/06/2015

Art. 1 - Riferimenti generali per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze

Art. 2 - Presupposti generali per il conferimento / l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza

Art. 3 - Presupposti particolari per il conferimento / l'affidamento di incarichi professionali

Art. 4 - Limite di spesa annua per incarichi professionali e consulenze

Art. 5 - Procedura di affidamento di incarichi professionali e di consulenze mediante valutazione comparativa

Art.6 - Criteri e requisiti per l'affidamento

Art. 7 - Contenuti dell'avviso

Art. 8 - Criteri di valutazione dei soggetti concorrenti all'affidamento di un incarico

Art. 9 - Affidamento diretto di incarichi

Art. 10 - Formalizzazione degli incarichi professionali

Art. 11 --Pubblicità degli incarichi.

Art. 1 (Riferimenti generali per l'affidamento di incarichi professionali e consulenze)

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo disciplinano l'affidamento di incarichi professionali e di consulenze da parte dei Responsabili di Area/Servizio del Comune, per far fronte ad esigenze che l'Amministrazione non può soddisfare con risorse umane operanti stabilmente nella propria organizzazione.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo, si intendono:

a) per **“incarichi” o “incarichi professionali” o “incarichi di collaborazione”**, i rapporti intercorrenti tra il Comune ed un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;

b) per **“incarichi di studio”**, le attività di studio svolte nell'interesse dell'amministrazione, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'Amministrazione committente;

c) per **“incarichi di ricerca”**, le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'amministrazione;

d) per **“consulenze”**, le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:

d.1.) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;

d.2.) le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;

d.3.) studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

e) per **“esperto”**, il soggetto al quale possono essere affidati incarichi professionali o consulenze in ragione delle sue particolari esperienze formative e delle specifiche competenze acquisite;

f) per **“capacità tecnico-professionale”**, il possesso di esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in affidamento;

g) per **“particolare e comprovata specializzazione universitaria”**, il requisito del possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l'ordinamento universitario, coerente con il settore oggetto dell'incarico in affidamento;

h) per **“disciplinare di incarico” o “contratto di incarico” o “contratto di collaborazione” o “contratto di consulenza”**, l'atto negoziale traduttivo del rapporto tra l'Amministrazione committente ed il soggetto esecutore da essa individuato per lo svolgimento delle prestazioni professionali qualificate di cui necessita.

3. Dove non diversamente disciplinato dalle disposizioni del presente titolo, le stesse si intendono applicabili sia ai procedimenti per il conferimento / l'affidamento di incarichi individuali, sia ai procedimenti di conferimento / affidamento di incarichi di studio e di ricerca, nonché di consulenze, svolti dai soggetti prestatori:

a) in forma di lavoro autonomo occasionale;

b) in forma di lavoro autonomo riportato ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) in forma di attività di lavoro autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.

4. Gli incarichi svolti da esperti in forma di collaborazione coordinata e continuativa non rientrano nelle forme di lavoro flessibile per le quali è prevista limitazione di utilizzo in base all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001.

5. Le disposizioni contenute nel presente titolo, non si applicano:

- o all'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, nonché agli incarichi per attività tecniche a queste assimilabili, per i quali

l'Amministrazione fa riferimento alla disciplina specifica, prevista dall'art. 91 del d.lgs. n. 163/2006 e dagli atti normativi attuativi dello stesso decreto;

- o ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
- o alle esternalizzazioni di servizi nei quali i rapporti tra il Comune ed i soggetti esecutori ricadano nell'ambito applicativo del d.lgs. n. 163/2006;
- o alle forme di relazione tra Amministrazione e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.

Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano altresì agli incarichi professionali conferiti per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione, nonché quelli inerenti attività di rogito notarile (Corte Conti Lombardia 29/pareri/2008). Per tali incarichi l'attività di selezione del professionista (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2012 n. 2730; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II 16 luglio 2014 n. 1383) è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione.

Art. 2 (Presupposti generali per il conferimento / l'affidamento di incarichi professionali e di consulenza)

1. Il Comune può conferire incarichi individuali per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro (dlgs.276/2003), ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

I conseguenti rapporti, sono regolati da contratti di lavoro autonomo, secondo le tipologie previste dall'ordinamento, come richiamate nel precedente art. 1, comma 3.

2. L'affidamento di incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, avviene nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma e qualora ricorrano i seguenti presupposti oggettivi e funzionali:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente.

b) Il Comune deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della collaborazione, e modalità di pagamento che deve essere, comunque, condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.

3. Nell'affidamento di incarichi oggetto del presente regolamento, il Comune attesta la congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante per l'Amministrazione.

4. Il Comune affida gli incarichi di studio, ricerca e consulenza, nonché gli incarichi individuali, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 3 (Presupposti particolari per il conferimento / l'affidamento di incarichi professionali)

1. Gli incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, sono affidati, oltre che in base a quanto previsto dal precedente art. 2, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare:

- a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall'art. 51 del Codice di procedura civile, riferibili all'oggetto ed all'esecuzione dell'incarico;
- b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel d.lgs. n. 267/2000;
- c) l'art. 25 della legge n. 724/1994;
- d) l'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell'orario di lavoro;
- e) l'art. 92, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all'orario di lavoro.

2. L'accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico è svolto dal responsabile del procedimento di affidamento dello stesso.

Art. 4 (Limite di spesa annua per incarichi professionali e consulenze)

1. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione, è fissato nel bilancio di previsione.

2. Il programma di cui al precedente art. 2, comma 4 tiene conto del predetto limite di spesa.

Art. 5 (Procedura di affidamento di incarichi professionali e di consulenze mediante valutazione comparativa)

1. Il Comune affida gli incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, in via prioritaria, individuando gli esperti cui affidare l'esecuzione delle prestazioni professionali altamente qualificate di cui necessita, in base ad una procedura selettiva con valutazione comparativa, finalizzata ad accertare le capacità propositive degli stessi.

2. La procedura selettiva è effettuata dall'Amministrazione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

3. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 2, la procedura selettiva è resa nota mediante un avviso pubblico, nel quale sono precisati i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione, nonché sono individuate le modalità di sviluppo della valutazione comparativa.

4. In ogni caso l'avviso di selezione, è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune.

Art.6 -CRITERI E REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi saranno affidati a professionisti idonei selezionati previa pubblicazione di avviso (per specifici incarichi) all'albo pretorio del Comune e sul sito internet comunale per almeno 15 giorni consecutivi.

L'affidamento avverrà nel rispetto dei criteri di cui appresso, ove applicabili, a. rotazione

b. divieto di cumulo degli incarichi (di norma non più di n. 1 affidamento all'anno allo stesso professionista, salvo casi particolari e debitamente motivati, anche desumibili dal successivo art.9)

c. stretta e comprovata correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alle tipologie progettuali delle quali necessita l'Amministrazione e per importi non inferiori a quello oggetto di incarico.

2. La dimostrazione del possesso di un'esperienza adeguata rapportata alla tipologia e all'importo dell'incarico avviene a cura del professionista mediante presentazione di *curriculum*.

Ai fini dell'ammissione, il Responsabile del procedimento procede ad una valutazione effettuata sulla base di elementi meramente quantitativi, accertando l'importo di incarichi appartenenti alle tipologie similari all'oggetto dell'incarico, eseguiti in periodo antecedente alla data dell'avviso.

4. Ai fini del conferimento dell'incarico, nel caso di affidamento basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si procederà invece alla valutazione del merito tecnico, con riguardo alle caratteristiche prestazionali descritte nell'offerta, quali tempi e modalità diverse e a caratteristiche qualitative desumibili da incarichi pregressi unitamente all'elemento del prezzo, oltre a quanto previsto al successivo art.8.

Il Responsabile potrà avvalersi, a propria discrezione, di una Commissione di valutazione, che egli presiederà.

Art. 7 CONTENUTI DELL'AVVISO

1) L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) requisiti richiesti per l'ammissione;
- c) importo presunto dell'incarico;
- d) tempi di esecuzione;
- e) altre indicazioni relative alla prestazione;
- f) termine per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell'avviso;
- g) indicazione che la valutazione viene effettuata sulla scorta dei criteri di cui all'articolo successivo.

Art. 8 (Criteri di valutazione dei soggetti concorrenti all'affidamento di un incarico)

1. La valutazione delle offerte/proposte degli esperti partecipanti/ammessi alla procedura selettiva per l'affidamento di incarichi individuali, di studio e di ricerca, nonché di consulenza è effettuata con applicazione di uno dei seguenti criteri generali:

- a) il prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo del compenso per le attività oggetto dell'incarico indicato come corrispettivo complessivo di riferimento;
- b) l'offerta economicamente più vantaggiosa, con individuazione di una pluralità di elementi pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dell'incarico.

2. Quando la procedura selettiva per l'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi individuali, di studio e di ricerca, nonché di consulenza prevista dal precedente articolo 6 è svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune, al fine di valutare le offerte / proposte degli esperti, assume a riferimento criteri quali (in via esemplificativa e non esaustiva):

a) abilità e qualificazione professionali specifiche rispetto all'oggetto dell'incarico valutabili mediante:

a.1.) realizzazione di attività professionali configurabili come significative, riconducibili in modo specifico alla materia dell'incarico;

a.2.) elaborazioni di analisi o tecniche sviluppate negli ambiti di competenza riferibili alla materia dell'incarico;

b) capacità propositive del potenziale incaricato rispetto alle aspettative dell'amministrazione, con riferimento a molteplici elementi, quali, a titolo esemplificativo:

b.1.) esplicitazione dei possibili sviluppi progettuali;

b.2.) elementi chiave attrattivi;

b.3.) caratteristiche di base dell'attività;

b.4.) programma di sviluppo;

c) capacità operative in relazione allo sviluppo dell'incarico, con riferimento a molteplici elementi, quali, a titolo esemplificativo:

- c.1.) modalità attraverso le quali l'incaricato si relazionerà costantemente all'Amministrazione per permettere alla stessa di vagliare gli sviluppi progettuali;
- c.2.) modalità di interazione per affrontare possibili criticità
- c.3.) strumenti di autoverifica delle prestazioni;
- d) indicazioni di corrispettivo in relazione al compenso per lo svolgimento dell'incarico rispetto agli elementi economici stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 9 (Affidamento diretto di incarichi)

1. L'amministrazione può affidare incarichi individuali, nonché di studio, ricerca e consulenza, ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa previste dal precedente articolo 6, anche qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'Amministrazione;

b) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale oggettivamente non comparabili od assimilabili ad altre, limitatamente ai soggetti che operino nel campo dell'arte e dello spettacolo.

Art. 10 (Formalizzazione degli incarichi professionali)

1. Il Comune formalizza il proprio rapporto con l'esperto affidatario dell'incarico professionale o della consulenza mediante la stipulazione di un atto di natura contrattuale, nel quale sono precisati i contenuti delle prestazioni professionali richieste ed ogni altra modalità di esecuzione delle stesse, comprese le verifiche delle prestazioni dell'incaricato.

Conseguentemente, ove i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto dall'amministrazione nel disciplinare d'incarico o siano del tutto insoddisfacenti, può essere prevista la fissazione di un termine per l'integrazione del risultato, o la possibilità per l'amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per l'Ente.

2. L'atto contrattuale per la definizione dell'incarico è stipulato in forma di scrittura privata o pubblica amm.va, secondo le disposizioni dell'Ente.

Art. 11 (Condizioni per l'esecuzione degli incarichi professionali e delle consulenze, nonché per l'erogazione dei compensi agli incaricati)

1. I provvedimenti relativi all'affidamento di incarichi professionali e di consulenze, sono pubblicati in conformità alle norme di legge vigenti.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Fausto Tinti

Il Segretario Generale

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 25/06/2015

La presente copia è conforme all'originale.

Lì, 25/06/2015

p. Resp. Affari Istituzionali

F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____ .

Il Funzionario
